

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43

Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653

Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004

00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)

Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)

Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

### Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario*

*Revisore Contabile*

### Filippo Mengucci

*Avvocato*

*Dottore Ragioniere Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Contabile*

### Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Contabile*

Roma, 22/04/2015

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N.74/L/2015

## **OGGETTO: TFR in busta paga - la richiesta di finanziamento a copertura delle somme erogate al lavoratore**

Gentile Cliente,

a seguito delle nostre precedenti comunicazioni n.ri 34 del 12/02/2015, 53 del 23/03/2015 e 58 del 31/03/2015 intendiamo informarLa che, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori di **richiedere l'erogazione diretta della quota di TFR maturata mensilmente in busta paga. Possono accedere a tale opzione** (si deve evidenziare, infatti, il carattere opzionale, volontario e sperimentale della misura) **i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro privato occupati da almeno sei mesi, fatta eccezione per i dipendenti del settore agricolo ed i lavoratori domestici.** Una volta esercitata l'opzione, **il lavoratore riceverà in busta paga** (senza possibilità di revoca) **la quota maturanda di TFR per il periodo dal 01.03.2015 al 30.06.2018.** Considerate le difficoltà in cui potrebbero versare i datori di lavoro di minori dimensioni, il legislatore ha introdotto, a supporto di tale misura, un **finanziamento agevolato che garantisce la copertura delle somme anticipate al lavoratore.** Nel dettaglio, i **datori di lavoro con meno di 50 dipendenti** possono accedere alle prestazioni di un fondo di garanzia che copre le somme richieste dal datore di lavoro a copertura delle erogazioni di TFR. Relativamente all'intervento del fondo è stato recentemente pubblicato **l'accordo quadro stipulato con ABI, comprensivo delle linee guida per**

**la redazione di un piano di finanziamento.** Pertanto, i datori di lavoro che nei prossimi mesi saranno interessati dalla richiesta di erogazione anticipata del TFR, **qualora intendano beneficiare del finanziamento in oggetto, dovranno attivarsi per la stipula di un contratto di finanziamento con un soggetto aderente.**

## Premessa

Con la legge n. 190 del 23.12.2014 il legislatore ha introdotto la **possibilità, per i lavoratori, di richiedere l'erogazione del TFR in busta paga.** Questa possibilità, di **carattere opzionale, ha natura temporanea e riguarda le quote di TFR maturate dal 01.03.2015 fino al 30.06.2018.**

Per limitare le difficoltà finanziarie che potrebbero derivare da tale intervento, il legislatore ha introdotto un finanziamento agevolato a favore dei **datori di lavoro di minori dimensioni,** per effetto del quale - a seguito della procedura stabilita con DPCM n. 19 del 20.02.2015 – il datore di lavoro potrà ottenere un **finanziamento con un tasso di interesse non superiore a quello riconosciuto dalla legge a favore degli accantonamenti delle quote TFR.**

Quindi, **i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti a cui vengono richieste anticipazioni del TFR e che vogliono beneficiare del finanziamento, dovranno perfezionare la procedura prevista dal DPCM del 20.02.2015.**

## TABELLA DI SINTESI

Esercizio dell'opzione per l'erogazione diretta del TFR



Possibilità di accedere ad un **finanziamento** agevolato (a copertura somme richieste)

## Condizioni, requisiti, esclusioni. Cenni sulla disciplina

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in commento **possono accedere all'opzione lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, fatta eccezione per i lavoratori domestici ed i lavoratori agricoli.** Il DPCM, integrando le disposizioni contenute nella legge di stabilità, ha inoltre specificato che **non possono accedere a tale misura i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il CCNL, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione del TFR o il suo accantonamento presso soggetti terzi.**

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Chi può esercitare l'opzione


Lavoratori **dipendenti** del settore **privato.**

Eccezioni

Lavoratori **domestici** e **lavoratori agricoli,** nonché tutti i **lavoratori il cui CCNL prevede la corresponsione del TFR ad un soggetto terzo.** L'esercizio

è precluso nell'ipotesi di **crisi aziendale**.

Bisogna rimarcare che l'istituto ha **natura opzionale**, quindi **può essere applicato solamente qualora il lavoratore abbia presentato apposita domanda**. In mancanza di richiesta **continuano ad applicarsi le disposizioni ordinariamente previste in materia di erogazione del TFR** (limitato a particolari circostanze ed ipotesi).



L'opzione può essere esercitata qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- **l'opzione viene esercitata in costanza di un rapporto di lavoro subordinato** (rimangono esclusi i collaboratori a progetto e parasubordinati, a cui non si applicano le disposizioni sul TFR);
- **il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro da almeno sei mesi** (non sembrerebbe richiesto, quindi, che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato).

#### **OSSERVA**

Viene stabilito, inoltre, che **non possono accedere a tale misura:**

- i **lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali**;
- le **aziende dichiarate in crisi** (presentazione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, autorizzazione ad un piano di integrazione salariale).

Qualora la presentazione di un piano di risanamento, di un accordo di ristrutturazione o **l'autorizzazione di un piano di integrazione salariale avvenga in data successiva all'esercizio dell'opzione**, l'erogazione del TFR in busta paga viene interrotta a partire dal periodo paga successivo alla data di insorgenza.

## ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Requisiti lavoratore

Il lavoratore **subordinato** può esercitare l'opzione se in forza da almeno **sei mesi** presso il datore di lavoro.

Requisiti datore di lavoro

- Sono ammessi solo i datori di lavoro del **settore privato**, fatta eccezione per i **lavoratori domestici, agricoli** e per i lavoratori che per disposizione delle parti sociali **corrispondono la propria quota di TFR a soggetti terzi.**
- non possono accedere le **aziende dichiarate in crisi** o sottoposte a **procedure concorsuali.**

Nel caso in cui le predette condizioni insorgano successivamente all'esercizio dell'opzione, **l'erogazione viene interrotta a partire dal periodo paga successivo rispetto alla data di insorgenza della condizione.**

### OSSERVA

Relativamente all'adesione, da parte del lavoratore, a forme di previdenza complementari, **la partecipazione alla stessa del lavoratore durante il periodo dell'opzione prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima.**

### L'esercizio dell'opzione...

Rispetto alla richiesta del lavoratore, il DPCM stabilisce che **questi possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del TFR, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita [istanza di accesso](#) debitamente compilata e validamente sottoscritta.**

Una volta accertato il possesso dei requisiti, la manifestazione di volontà è efficace e **l'erogazione della quota di TFR è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018** (o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente, oppure al verificarsi di una delle ipotesi di esclusione in capo al datore di lavoro).

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a .....			
Nato/a	a	.....	il
.....			
CF			
.....			
...			

**CHIEDE**

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:


- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; *(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data .....

Firma .....

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

A partire dal **periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza**, il datore di lavoro è tenuto ad **operare la liquidazione mensile del TFR, al lavoratore dipendente**. I datori di lavoro con **meno di 50 dipendenti**, che **allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione del TFR** come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, **effettuano le operazioni di liquidazione mensile della TFR a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza**.



### ... e la richiesta di finanziamento

Considerato l'effetto negativo sulla liquidità delle aziende (con meno di 50 addetti) viene previsto, con il comma 30 dell'art. 1 legge n. 190/2014, una possibilità di finanziamento agevolata a cui i datori di lavoro possono accedere per compensare le quote di TFR maturate ed erogate direttamente al lavoratore in busta paga. Le caratteristiche del finanziamento sono le seguenti:

- il finanziamento è **limitato all'erogazione delle quote di TFR in busta paga**;
- il finanziamento è **assistito da duplice garanzia**: dal **Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e dallo Stato**;
- il finanziamento è **assistito da privilegio speciale**, ai sensi dell'articolo 46 TUB (privilegi costituiti per le operazioni di finanziamento alle imprese).

#### FINANZIAMENTO AGEVOLATO

<b>Destinatari</b>	Aziende con meno di 50 addetti.
<b>Oggetto del finanziamento</b>	L'importo delle quote di TFR erogate in busta paga.

Per accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente **richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore**. Successivamente, sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può **presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro stipulato con ABI**.


Secondo quanto stabilito dal DPCM attuativo, il finanziamento viene **rilasciato sulla base delle sole informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall'INPS, senza alcuna valutazione di merito**. L'INPS, in ogni caso **rende disponibile, con cadenza mensile ed entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza**, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la **certificazione della misura della quota di TFR da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro**. In assenza di denunce contributive il

finanziamento è sospeso. Relativamente a tale accordo bisogna precisare che, **per l'attivazione del fondo**, è prevista la **presentazione alla banca dei seguenti documenti**:

- **certificazione rilasciata dall'INPS;**
- **visura camerale** attestante l'insussistenza di condizioni relative a difficoltà aziendale;
- ulteriori **informazioni o certificazioni** necessarie alla realizzazione dell'operazione di finanziamento (per esempio, documenti sul pagamento dei dipendenti).

Secondo quanto previsto dall'accordo, **la disponibilità creditizia può essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento del finanziamento, e comunque non prima del 01.06.2015.**

La banca, sulla base delle informazioni rese dall'INPS entro il quinto giorno di ogni mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro l'importo indicato nelle certificazioni tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga. Nell'ipotesi di presentazione di **nuove istanze di liquidazione da parte dei dipendenti**, oppure di **aumento del valore della somma da anticipare successivamente alla stipula del contratto di finanziamento** la banca provvede ad **ampliare la disponibilità creditizia in misura coerente.**



Ai suddetti finanziamenti, secondo quanto stabilito dal comma 31, **non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.**

Secondo quanto stabilito dal DPCM attuativo, **il rimborso del finanziamento è previsto entro il 30.10.2018.** In tutti i casi di **risoluzione del rapporto** di lavoro intervenuto durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, **il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito**, con scadenza di pagamento **entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo**, relativamente all'importo oggetto

**della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.**

**Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile del TFR, l'erogazione del finanziamento è interrotta** e il datore di lavoro mutuatario è tenuto **al rimborso immediato** della parte di finanziamento già fruita e degli interessi.

**OSSERVA**

L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia è **interrotta al verificarsi di una delle condizioni di esclusione in capo al datore di lavoro**, a partire dal **periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime.**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci